

Rapporto

6783 R

data

Dipartimento

6842 R

11 novembre 2013

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione speciale bonifiche fondiarie sui messaggi

- ◆ **9 aprile 2013 concernente il finanziamento dei progetti di sviluppo regionale nell'agricoltura: modifica degli articoli 6 e 7 della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002**
- ◆ **27 agosto 2013 concernente la modifica dell'art. 14 della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 inerente alle misure di solidarietà nell'ambito della promozione dello smercio e della qualità di prodotti agricoli**

1. PREMESSA

1.1 Miglioramenti strutturali / Aiuti agli investimenti

I provvedimenti nel settore dei miglioramenti strutturali consentono di migliorare le condizioni di vita ed economiche nelle aree rurali. Ciò riguarda in particolare la regione di montagna e le regioni periferiche. Per quanto concerne gli aiuti agli investimenti sono disponibili due strumenti:

- contributi (a fondo perso) con partecipazione dei Cantoni;
- crediti d'investimento sotto forma di mutui esenti da interesse.

Attraverso gli aiuti agli investimenti l'agricoltura può sviluppare e mantenere strutture competitive senza tuttavia contrarre debiti insopportabili. Anche in altri Paesi, in particolare nell'UE, gli aiuti agli investimenti rientrano tra i principali provvedimenti volti a promuovere le aree rurali. Tali aiuti vengono concessi a favore di provvedimenti sia individuali sia collettivi.

1.2 Progetti di sviluppo regionale

Dal 1° gennaio 2007 è possibile sostenere tramite contributi i progetti per lo sviluppo regionale e la promozione di prodotti indigeni e regionali che coinvolgono prevalentemente il primario. Questi progetti comprendono provvedimenti volti a creare valore aggiunto nell'agricoltura. Rafforzano la cooperazione intersettoriale tra primario e settori affini, segnatamente artigianato, turismo, economia forestale e del legno. Tuttavia, possono includere anche provvedimenti per la realizzazione di interessi pubblici con aspetti ecologici, sociali o culturali. I provvedimenti vanno adattati ad un concetto globale nonché coordinati con lo sviluppo regionale e la pianificazione del territorio.

In particolar modo questi strumenti promuoveranno:

- l'impulso per lo sviluppo regionale ed il sostegno alle zone periferiche;
- l'interconnessione dei provvedimenti e integrazione in un concetto globale;
- la combinazione di obiettivi economici e interessi ecologici, sociali e culturali.

Per quanto concerne i progetti di sviluppo regionale (PSR), osserviamo come solamente le normative federali hanno introdotto la possibilità di aiuti finanziari, così come di seguito descritto. A livello cantonale non esiste invece alcuna base legale che codifichi quanto introdotto a livello federale.

Da qui la necessità di proporre la modifica degli articoli 6 e 7 della Legge sull'agricoltura, al fine di permettere la realizzazione di PSR in Ticino.

2. NEL MERITO (MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6 E 7)

2.1 Iter procedurale

L'iter procedurale, per lo sviluppo di un progetto di sviluppo regionale, si suddivide essenzialmente in tre fasi:

- 1) la fase per accertamenti preliminari che comprende: l'idea di progetto, la decisione sul sostegno degli accertamenti preliminari, gli accertamenti preliminari con accompagnamento specializzato "coaching" e la decisione sull'ulteriore procedura;
- 2) la fase di acquisizione dei dati di base che comprende: la pianificazione del progetto (competenze: ente promotore/Cantone), la domanda di contributo (competenze: Cantone) e la convenzione (competenze: UFAG e Cantone);
- 3) la fase di realizzazione che comprende: la realizzazione e la fine della realizzazione/conclusione del progetto.

I costi per accertamenti preliminari possono beneficiare di un sostegno finanziario dell'UFAG nel quadro di un accompagnamento specializzato di iniziative di progetto agricole "coaching".

Si entra poi nella fase di acquisizione dei dati di base che vede coinvolti principalmente l'ente promotore e il Cantone.

La suddetta fase prevede inizialmente la pianificazione del progetto, seguita dalla domanda di concessione del contributo per la fase di realizzazione.

I costi che danno diritto ai contributi sono convenuti specificamente per i singoli provvedimenti presi nell'ambito del progetto. I criteri per la valutazione di tali costi sono l'interesse dell'agricoltura e altri interessi pubblici. L'esistenza di interessi non agricoli determina la riduzione dei costi che danno diritto ai contributi, mentre gli interessi dei settori affini all'agricoltura non comportano alcuna riduzione. In tale ambito rientrano gli interessi dell'artigianato, del turismo e dell'economia forestale e del legno, purché il progetto implichi un'intensa cooperazione intersettoriale.

In seguito l'Ufficio federale assegna, se del caso, il contributo al Cantone sotto forma di una decisione o di una convenzione.

La Confederazione prevede un'aliquota massima del 40% per le zone di montagna II-IV e regione d'estivazione, del 37% per la zona collinare e zona di montagna I e del 34% per la zona di pianura. In tale ottica il Cantone si allinea nell'applicazione delle suddette aliquote. L'UFAG effettua controlli saltuari circa l'esecuzione dei provvedimenti e l'utilizzazione dei fondi federali versati e questo affinché siano adempiuti i requisiti del controlling.

2.2 La situazione dei progetti di sviluppo regionale (PSR) in Ticino

Come detto in precedenza, la presente richiesta governativa si rende necessaria per colmare la mancanza di una base legale cantonale nella Legge sull'agricoltura che permetta al Cantone di finanziare i progetti citati.

In via del tutto transitoria la fase di approfondimento è oggi sostenuta finanziariamente tramite lo strumento della politica economica regionale.

In particolare, ad oggi, sono stati sostenuti i progetti Walserdorf Bosco Gurin, BlenioPlus e Centro agricolo Valle Verzasca. Considerata l'importanza di queste iniziative, soprattutto per le regioni periferiche, la politica regionale, nell'ottica del coordinamento delle politiche settoriali e come indicato nel Programma d'attuazione per il periodo 2012-2015, intende incentivare la loro realizzazione con un contributo forfetario di 500'000 franchi a progetto.

Nel complesso, in Ticino, sono attualmente allo studio sette programmi di sviluppo regionale:

- Walserdorf Bosco Gurin
- BlenioPlus
- Centro agricolo Valle Verzasca
- Valle Onsernone
- PSR Basodino 3'272 msm (Val Bavona)
- PiùMognA+viva
- Transumanza: dal Piano di Magadino al Gaggio d'Albagno

Per l'interessante dettaglio di questi progetti si rimanda ai contenuti del Messaggio governativo, che riporta in forma riassuntiva i dettagli specifici di ogni singolo progetto.

2.3 La modifica di legge

Il capitolo III della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 concernente i miglioramenti strutturali elenca all'articolo 6 le diverse opere strutturali che possono beneficiare degli aiuti all'investimento, all'articolo 7 i beneficiari degli aiuti e all'articolo 8 la modalità di concessione di questi ultimi.

La normativa cantonale appena citata non contempla però la possibilità di finanziare la fase di acquisizione dei dati di base e la realizzazione dei PSR.

Tenuto conto dei sette PSR attualmente in corso di studio e di pianificazione del progetto, è necessario al più presto disporre di una base legale cantonale analogamente a quanto previsto a livello federale.

La modifica degli attuali articoli 6 e 7 della Legge sull'agricoltura, con l'aggiunta della possibilità di procedere con aiuti all'investimento in caso di acquisizione dei dati di base e di realizzazione dei PSR, permette di creare, in modo manifesto, un valore aggiunto nell'agricoltura, ad esempio attraverso il mantenimento e la creazione di posti di lavoro e l'utilizzo delle risorse regionali.

2.4 Costi e conseguenze sul personale

Le proposte avanzate nel presente messaggio (vedi tabella a pag. 9 del Messaggio governativo) corrispondono a quanto previsto nelle Linee direttive 2012-2015, e nel rispettivo primo aggiornamento, per promuovere e sostenere i miglioramenti strutturali nell'agricoltura.

I sette PSR sono sinora stati coordinati e portati avanti dal capo della Sezione dell'agricoltura e dal capo dell'Ufficio dei miglioramenti strutturali e della pianificazione.

Tuttavia, poiché attualmente i PSR stanno entrando nella fase di acquisizione dei dati di base o nella fase di realizzazione, è indispensabile disporre di un'unità dedicata a tempo determinato, per la durata dei progetti (per un massimo di 4-6 anni), da impiegare presso l'Ufficio delle migliorie strutturali e della pianificazione. Solo dopo i lavori preparatori si sono potute definire le reali esigenze per questa tipologia di progetti, molto complessi nella loro analisi e nel loro sviluppo, considerato che prevedono parecchie opere di diverso tipo, finanziariamente molto onerose, che richiedono particolare attenzione nelle analisi preparatorie, nell'accompagnamento e nel monitoraggio successivo, affinché i soldi pubblici siano oculatamente impiegati e gli obiettivi siano pienamente raggiunti.

Va tenuto presente che attualmente l'Ufficio dei miglioramenti strutturali e della pianificazione agricola è sottodimensionato e il fatto di doversi occupare dei PSR rischia di causare notevoli ritardi nell'evasione del resto delle pratiche di sussidiamento.

La richiesta di un'unità di personale a tempo determinato è dunque strettamente connessa all'esigenza di non compromettere queste opportunità di sviluppo in regioni economicamente molto fragili, nonché all'imperativo di gestire in modo rigoroso oltre 20 milioni di franchi.

3. LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 14

La Commissione ha deciso di affrontare col medesimo rapporto anche la modifica dell'art. 14, come da Messaggio governativo n. 6842, che regola le misure di solidarietà da adottare nell'ambito della promozione dello smercio e della qualità di prodotti agricoli.

L'adeguamento si rende necessario a seguito di una recente sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (sentenza TRAM 52.2009.270 del 15 marzo 2013), che ha decretato la non conformità di quest'ultimo articolo al principio costituzionale della legalità in ambito fiscale. Nello specifico due vinificatori si erano opposti alla tassazione per il finanziamento della promozione, dello smercio e della qualità da parte dell'IVVT (Interprofessionale della Vite e del Vino Ticinese). Dimostrata la non conformità dell'articolo in oggetto, un reclamo per 250.- ha bloccato importanti fondi per un totale di ca. 540'000.- franchi. Da qui la necessità di porre velocemente rimedio alla lacuna giuridica.

Per meglio comprendere la portata dell'art. 14, riportiamo di seguito alcune considerazioni sviluppate in seno al mondo della viticoltura.

L'estensione delle misure di solidarietà nell'ambito della promozione e lo smercio va a favore di tutti gli attori, che siano membri di una delle associazioni di filiera o che non lo siano. È pertanto importante che vi sia un contributo da parte di tutti gli attori. Tale estensione è in vigore presso gran parte dei Cantoni viticoli del nostro Paese, in particolare nell'insieme della Romandia e nei principali Cantoni della Svizzera Orientale. Da sottolineare che pure a livello nazionale sono state introdotte misure analoghe concesse dal Consiglio federale all'Interprofessione Svizzera della Vite e del Vino all'indirizzo di tutti i produttori per finanziare la promozione a livello nazionale.

L'attività di promozione per i vini ticinesi messa in atto fin dal lontano 1984, unitamente all'indubbia qualità della nostra produzione, ha contribuito alla creazione di un'immagine di prestigio all'interno della produzione nazionale. Recentissimi studi di mercato collocano infatti i nostri vini ai vertici della notorietà presso i consumatori elvetici.

La pressione commerciale interna e soprattutto estera causata anche dalla crisi economica, che in molti paesi ha generato decisi crolli delle vendite di vino, ci induce a proseguire il percorso intrapreso che sinora ha portato la vitivinicoltura ticinese ad essere una delle più fiorenti del nostro Paese.

Le sfide che attendono il settore sono particolarmente importanti. L'UE ha deciso di aumentare i sussidi per la promozione dei propri vini nei Paesi extra UE da 62 a 200 mio di €; le nostre autorità presumibilmente raddoppieranno il quantitativo importabile in franchigia doganale per il traffico privato (inizialmente si era addirittura pensato di decuplicarlo...).

Nel nostro Paese grazie anche ai contributi federali sono stati piantati oltre 200 ha di Merlot e attualmente oltre il 20% del Merlot coltivato in Svizzera si trova al di fuori della Svizzera Italiana. Con queste premesse risulta facile comprendere l'importanza che le attività di promozione per la questa filiera avranno nell'immediato futuro.

Filiera che necessita di una base legale solida per assicurarsi quella parte di autofinanziamento che risulta essere determinante per le proprie attività di promozione che fino ad ora hanno portato ottimi risultati sia in termini di immagine che economici a beneficio di tutti gli attori.

4. CONCLUSIONI

Per i motivi sopra esposti, la speciale Commissione bonifiche fondiaria sposa le richieste dell'Esecutivo volte a una modifica dei citati articoli legislativi e invita il Gran Consiglio ad approvare i relativi decreti legislativi.

La possibilità di procedere con aiuti all'investimento in caso di pianificazione e di realizzazione dei progetti di sviluppo regionale permetterà la creazione di valore aggiunto nell'agricoltura e nei settori affini, fornendo un concreto contributo all'economia delle zone periferiche e al loro sviluppo sostenibile.

Per la Commissione speciale bonifiche fondiaria:

Lorenzo Orsi, relatore

Bang - Bignasca M. - Bordoni Brooks -

Canepa - Crivelli Barella - Corti - Frascina -

Minotti - Pagnamenta (con riserva) - Pedroni -

Peduzzi - Pellanda - Schnellmann - Storni